

ALLEGATO A

Condizioni per la realizzazione in modalità di Formazione a Distanza (FAD) delle lezioni previste dai corsi di formazione autofinanziati per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari e per l'attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari per il periodo di vigenza delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo i contenuti stabiliti dalle "Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 31 marzo 2020".

PREMESSA

Quanto riguarda gli adempimenti per la realizzazione e partecipazione ai corsi - per quanto non ricompreso nel presente allegato - deve tenere conto delle disposizioni già riportate nell'allegato A alla DGR n. 2136 del 18 novembre 2014 relativamente alla formazione agli utilizzatori professionali, e nell'allegato A alla DGR n. 1101 del 18 agosto 2015, con riguardo alla formazione ai consulenti in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

CONDIZIONI

Le attività formative a distanza (FAD), in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida 31.3.2020, saranno svolte on-line fino al 100% del monte ore relativo alla formazione, di cui fino al 30% con modalità sincrona o asincrona e il restante 70% esclusivamente con modalità sincrona, che consentono al docente e agli allievi di condividere "in diretta" lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un'aula fisica.

Le attività formative sono ammesse sulla base delle seguenti condizioni:

1. presenza di un sistema per la tracciabilità dell'erogazione del servizio e della controllabilità della partecipazione dell'utente all'attività formativa, comprese postazioni per l'utente dotate di webcam individuale. Il sistema di tracciabilità deve rispettare le funzionalità disciplinate con decreti della Direzione Formazione e Istruzione n. 434 del 7/5/2020 e n.480 dell'1/6/2020;
2. presenza di tutor dotati di adeguata professionalità e competenza;
3. comunicazione dell'Organismo di Formazione (*di seguito OdF*) ad AVEPA che le lezioni si svolgeranno in modalità FAD, almeno due giorni prima della data della prima lezione;
4. valorizzazione nel software gestionale A39 del campo INDIRIZZO SEDE DEL CORSO, con la dicitura "Formazione a distanza" e indicazione nel campo COMUNE SEDE DEL CORSO dell'indirizzo della sede formativa dell'OdF presso la quale il docente provvede al collegamento;
5. contestuale invio via PEC all'AVEPA di un prospetto descrittivo di strumenti e modalità di gestione del servizio in modalità FAD. Tale documento deve contenere anche web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte di AVEPA;
6. la composizione della classe virtuale deve risultare coerente con le presenze elencate nel registro di classe. Il registro deve essere firmato dal docente, se lo stesso è in presenza nella sede dell'OdF; qualora il docente non fosse presente in sede, il registro rimane depositato presso l'OdF e sarà aggiornato dal direttore del corso sulla base delle presenze attestate dal docente con la formula presente/assente in FaD;
7. il calendario delle lezioni deve essere regolarmente aggiornato nel gestionale A39;
8. gruppi classe non superiori a 20 allievi per i corsi di formazione finalizzati al rilascio del certificato di acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari, che vengano avviati in base a quanto stabilito dal presente provvedimento, al fine di consentire sia una maggiore efficacia delle attività formative svolte in modalità e-learning, sia favorire una maggiore interazione nelle attività pratiche;
9. le lezioni pratiche saranno tenute anche mediante la proiezione di video e con l'uso di ulteriori supporti formativi esclusivamente in modalità sincrona, al fine di accompagnare gli allievi durante le diverse fasi dell'esercitazione;
10. per le attività formative svolte esclusivamente in modalità sincrona, l'attestato di frequenza ai corsi verrà rilasciato dal soggetto attuatore ai soggetti partecipanti che hanno frequentato le lezioni per almeno il 75% delle ore totali di durata del corso di formazione finalizzato al rilascio o rinnovo del certificato di abilitazione.

Per quanto riguarda la valutazione finale dei candidati per il rilascio del certificato, considerato che il Decreto 22 gennaio 2014 "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", al punto

A.1.6 “Modalità di rilascio dei certificati di abilitazione” prevede che le Autorità regionali o provinciali competenti effettuino la valutazione delle conoscenze acquisite dai partecipanti ai corsi di formazione, attraverso un esame, con l’ausilio di commissioni composte da esperti nelle materie di cui all’allegato I del decreto legislativo n. 150/2012, effettuato in lingua italiana, fatte salve le disposizioni vigenti a salvaguardia delle minoranze linguistiche, secondo almeno una delle seguenti modalità:

- a. somministrazione di test;
- b. colloquio orale.

Si ritiene, in via del tutto eccezionale e per sola durata della fase emergenziale in argomento, che per i corsi di formazione svolti in modalità di Formazione a Distanza (FAD), oltre alla modalità di somministrazione di test prevista nella DGR n. 2136 del 18 novembre 2014 e della DGR n. 1101 del 18 agosto 2015 la valutazione finale dei candidati possa essere svolta anche mediante colloquio orale.